



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 05/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1446

Procedure di autorizzazione unica alla realizzazione di gasdotti di distribuzione e di trasporto di competenza regionale non facenti parte delle reti energetiche nazionali. Articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ing. Francesco Corvace, A.P. Programmazione regionale in tema di qualità dell'aria ed energia e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

L'art. 1-sexies del Decreto Legge 239/2003, così come convertito dalla Legge n. 290 del 27/10/2003, prevede al comma 1 che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, come modificato dal DLgs 330/2004, ha disciplinato al Capo II il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche. Ai fini del predetto Decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 52 quater del Decreto, il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio.

L'art.52 - quinquies del Decreto al comma 1 prevede che alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel Piano di Sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1- sexies del citato Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n.239,

nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6. L'art.52 - quinquies al comma 5 prevede che per le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle stesse sia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con le Regioni interessate. Con DGR 23 novembre 2010 n. 2563 è stato individuato il Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, già Servizio Energia Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica al rilascio degli atti di intesa ai sensi del succitato art. 1 sexies della Legge 290/2003. Relativamente alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, l'articolo 52 sexies individua nella Regione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui al citato art.52 - quater. La Legge regionale 3/2005 prevede all'art. 2 comma 4 che "I procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti". Nell'ambito delle Conferenze di Direzione del 11 luglio 2011 e del 25 luglio 2011 è stato discusso l'argomento relativo alla titolarità dei procedimenti autorizzativi in materia di metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale ed è stata attribuita la competenza in materia all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche. E' stata dunque riconosciuta la competenza prevalente in materia di procedimenti autorizzativi relativi a metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

Sono stati di conseguenza integrati i contenuti della DGR 2563/2010 attribuendo all'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche:

- la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi
- la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi

A tale scopo, la Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2011 ha deciso:

- di stabilire che l'intesa sarà concessa mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta del Servizio Ecologia;
- di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi;
- di precisare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, che le attività di coordinamento saranno volte all'acquisizione dei pareri del Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate.

Per quanto qui più strettamente di interesse, con la stessa deliberazione n. 2006/2011, la Giunta Regionale ha deciso:

- di attribuire al Servizio Ecologia la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi;
- di stabilire che con separata deliberazione si provvederà a disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo dei gasdotti, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tra le quali sono compresi i gasdotti, prevede lo svolgimento di un procedimento amministrativo unico, ispirato ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

In particolare, si ricorda che l'art. 52 quater del D.P.R. 327/01, come modificato dal D. Lgs. 330/04, prevede lo svolgimento di un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Specificamente, "Il provvedimento emanato a conclusione del procedimento [...] comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale [...] e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, [...], ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti". Nell'ambito del procedimento unico si procede ad accertare la conformità urbanistica delle opere, ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, nonché ad approvare il progetto definitivo. Il provvedimento finale determina l'avvio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Ritenuto altresì che, come previsto dal comma 2, art. 52-sexies del già richiamato D.P.R. 327/01 "Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune". Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.

Considerato altresì utile evidenziare che nel caso di gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, è da ritenersi che, in mancanza di un riferimento espresso ad una disciplina di intesa tra Regioni in materia di gasdotti, la competenza per l'autorizzazione unica sia da attribuire a ciascuna Regione interessata per il proprio tratto di competenza.

Ritenuto opportuno inoltre ricordare che le tipologie di gasdotti soggetti alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione della procedura di V.I.A, di cui all'allegato B della legge regionale 11/2001 e s.m.i., sono:

- B.1.p bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km, di competenza regionale;
- B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km, di competenza provinciale.

In base a tale situazione, la realizzazione di qualsivoglia tipologia di gasdotto è soggetta alla fase di verifica e/o alla fase di V.I.A.

In particolare, sono sottoposti alla procedura di V.I.A. propriamente detta i gasdotti per i quali la fase di verifica precedentemente espletata ha disposto in tal senso, nonché i gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ed inferiore ai 20 km, ricadenti anche parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000.

Nel caso in cui il gasdotto, pur risultando di lunghezza inferiore a 20 km, interessa il territorio di più province o più regioni, la competenza della relativa procedura di compatibilità ambientale è attribuita alla Regione, in base a quanto previsto dalla lettera b, comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 11/2001 e s.m.i.

Considerate infine le recenti modifiche alla legge regionale 11/2001 apportate dalla legge regionale

4/2014 ed in particolare agli artt. 5 bis, 13, 14 e 15 con cui, tra l'altro, viene prevista l'indizione obbligatoria di Conferenza di Servizi nell'ambito delle procedure di compatibilità ambientale e la conseguente possibilità di coordinare le diverse procedure ai fini della maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa.

Dato atto dunque che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione n.2006/2011, ha individuato la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti di trasporto e distribuzione non riservati allo Stato in capo al Servizio Ecologia - incardinato nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

Richiamati

- Il Decreto Legge 239/2003 come convertito da Legge 290/2003
- il DPR 327/2001 e s.m.i.
- la LR 3/2005
- La DGR 2563/2010
- La DGR 2006/2011
- La LR 11/2001 e s.m.i.
- La Legge 241/1990 e s.m.i.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Viste le sottocrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di individuare l'iter procedurale diretto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A;
- nell'allegato A è disciplinato il procedimento di autorizzazione relativo a gasdotti di cui agli Allegati B1 e B2 della l.r. 11/2001 e s.m.i soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità e/o alla fase di valutazione di impatto ambientale;
- di notificare il presente provvedimento:

- al Servizio regionale Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica e al Servizio regionale Assetto del Territorio;
- alle Province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, a cura del Servizio proponente.
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola